

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-177 del 15/01/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LA GALVANINA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI ĩ VIA DELLA TORRETTA 2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO EX SACRAMORA SITO IN COMUNE DI RIMINI ĩ VIA POPILIA 97. MODIFICA SOSTANZIALE AUA N. 882 DEL 20/02/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-183 del 15/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici GENNAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LA GALVANINA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI – VIA DELLA TORRETTA 2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LO STABILIMENTO EX SACRAMORA SITO IN COMUNE DI RIMINI – VIA POPILIA 97. MODIFICA SOSTANZIALE AUA N. 882 DEL 20/02/2018.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 31/05/2018 - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini con n. 5231 del 31/05/2018 (pratica ARPAE n. 17541/2018), dalla Ditta **LA GALVANINA SPA** (C.F./P.IVA 00142010404), avente sede legale in Comune di Rimini Via della Torretta 2 e sede dello stabilimento ex Sacramora in Comune di Rimini Via Popilia 97 intesa ad ottenere la modifica dell’**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 882/2018**, ai sensi del DPR n. 59/2013, relativamente all’inserimento di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di produzione di bibite analcoliche;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- Modifica sostanziale per l'inserimento di un nuovo generatore di vapore;

VISTA la precedente autorizzazione determinazione n. 882 del 20/02/2018 adottata dal Dirigente di ARPAE SAC di Rimini;

DATO ATTO che nell'istanza il legale rappresentante dichiara l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del rilascio del precedente titolo abilitativo relativamente allo scarico di acque reflue industriali in fognatura ed alla Valutazione di impatto Acustico;

VISTO il parere di conformità urbanistica espresso dal Comune di Rimini con nota prot. n. 195365 del 10/07/2018, acquisito al PGRN di ARPAE SAC di Rimini n. 6763 del 13/07/2018;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, con nota prot. n. 228842 del 16/08/2018 – acquisita al PGRN di ARPAE SAC di Rimini n. 8021 del 17/08/2018, in qualità di ente competente conferma il parere espresso con precedente nota prot. n. 40265 del 09/02/2018, in materia di Valutazione di impatto Acustico;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento Ing. Giovanni Paganelli, al fine di concludere l'istruttoria, con nota prot. 10805 del 14/11/2018, ha convocato - in data 20/11/2018 - la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona;

DATO ATTO che l'Az. Usl, con nota prot. 288319/P del 15/11/2018, acquisito al PGRN di ARPAE SAC di Rimini n. 10888 del 16/11/2018, non ha espresso rilievi per quanto di competenza;

RICHIAMATO il verbale della sopra citata conferenza di servizi, alla quale non hanno partecipato gli enti invitati, poichè antecedentemente alla data di convocazione ed allo svolgimento della stessa hanno fatto pervenire i pareri richiesti;

DATO ATTO che ARPAE-Servizio Territoriale di Rimini non ha espresso prescrizioni in merito, richieste con nota prot. n. 5593 del 11/06/2018;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n.124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";

- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione della modifica dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, la **modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 882/2018** in capo alla **Ditta LA GALVANINA SPA** avente sede legale in Comune di Rimini, Via della Torretta 2 (C.F./P.IVA 00142010404) per l'attività di PRODUZIONE DI BIBITE ANALCOLICHE nello stabilimento ex Sacramora sito in Comune di **Rimini, Via Popilia 97** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA modifica e integra il provvedimento n. 882 del 20/02/2018 con i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);
3. DI VINCOLARE la presente modifica al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

4. La **modifica adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. Restano ferme le prescrizioni di cui al provvedimento n. 882 del 20/02/2018;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente **MODIFICA** unita alla copia dell'istanza e relativi allegati ed al provvedimento n. 882/2018, a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaee alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

CONDIZIONI:

- L'azienda produce acque bibite analcoliche per un totale di 10 milioni di pezzi/anno e con l'utilizzo delle seguenti materie prime:
 - acqua 9.000 t/anno
 - succhi di frutta concentrati 100 t/anno
 - Zuccheri 500 t/anno
 - Acidificanti 100 t/anno
 - Estratti 50 t/anno
 - Aromi 50 t/anno

- dichiara l'installazione di una centrale termica ad uso industriale per riscaldamento acqua di processo (generatore di vapore) alimentata a metano della potenzialità nominale di 2.093 MWt;

PRESCRIZIONI:

E1 – Generatore di Vapore

Tipo di impianto di abbattimento: non previsto

Combustibile utilizzato: Metano

Potenzialità:	2,093	MW
Portata:	3000	Nm ³ /h
Consumo di combustibile	373 m ³ /h	
Durata:	8	h/giorno
Altezza:	10.3	metri
Sezione:	0,093	m ²

Tale impianto rientra nella fattispecie di medio impianto di combustione ex art.268 lettera gg-bis) del D.Lgs.152/06, per cui i limiti sono dettati dal punto 1.3 parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) *	35 g/Nm ³

**Il valore si intende rispettato per utilizzo di metano.*

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica aria-combustibile.

Autocontrolli: L'Azienda dovrà effettuare controlli sull'emissione per la verifica del rispetto dei limiti a cadenza annuale secondo lo schema di cui all'appendice 4 – bis dell'allegato V della parte V del D.Lgs.152/06. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati a disposizione degli organi di controllo competenti.

Altre prescrizioni:

- a)** Controlli di messa a regime: la ditta, per il punto di emissione E1 deve effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime degli impianti, ad Arpa, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione;
- b)** Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- c)** I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- d)** Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- e)** Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f)** I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- g)** E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i

prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

h) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

i) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

j) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273°K
- Pressione 101.3 KPascal
- Gas secco
- Ossigeno di riferimento, si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art.271 comma 12 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.):

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_M$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:


I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpae.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Determinazione della portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2003 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Determinazione delle Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*); UNI EN13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (concentrazioni >20 mg/m ³)
Determinazione della concentrazione degli ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 10393:1995 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Determinazione della concentrazione degli Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Determinazione dei gas di combustione (CO,O ₂ ,CO ₂)	UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, UV,IR,FTIR

(*) I metodi contrassegnati sono metodi di riferimento e devono essere utilizzati per le verifiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE), oltre che nei casi di fuori servizio degli stessi per la verifica di conformità di misure discontinue.

Planimetria Generale



LEGENDA

1 CENTRALE TERMICA

PUNTO DI EMISSIONE E1

DITTA:

LA GALVANINA S.P.A.

RIMINI, VIA POPLIA N. 97 (STABILIMENTO "EX SACRAMORA")



redazione elaborato: 05/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.